

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL TEST DI VERIFICA
DELLE COMPETENZE LINGUISTICO - COMUNICATIVE IN LINGUA INGLESE – LIVELLO
TARGET B1 - A INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA DELLA REGIONE MARCHE**

TRA

L’Università degli studi di Macerata, nella persona del Direttore *pro-tempore* del Centro Linguistico d’Ateneo, Prof.ssa Elena Di Giovanni, nata a Civitanova Marche (MC) il 26/06/1971, domiciliata per la carica in Viale Piave n. 42 – Macerata, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00177050432 (d’ora innanzi detta Università), autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del decreto rettorale n. 116 del 2 febbraio 2012 e del disposto del medesimo Direttore del CLA n. 4 del 1° febbraio 2012

E

L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale, nella persona del Direttore Generale Dott. Michele Calascibetta, nato a Palermo (PA) il 22 Luglio 1947, domiciliato per la carica ad Ancona, in Via XXV Aprile n. 19, codice fiscale n. 80007610423 (d’ora innanzi detto Ufficio).

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo n.59/04, attuativo della Legge 53/2003 per il primo ciclo d’istruzione, prevede che l’insegnamento della lingua inglese sia parte integrante del percorso complessivo di formazione dell’alunno sin dal primo anno di scolarità e che sia impartito da insegnanti in base al principio dell’unitarietà del sapere;
- L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche individua l’Istituzione Scolastica “E. Fermi” di Macerata come scuola polo per i pagamenti relativi alle certificazioni;
- sono stati avviati e in corso di realizzazione adeguati interventi di formazione in servizio destinati agli insegnanti privi dei requisiti attualmente riconosciuti necessari per l’insegnamento della lingua inglese;



- la comunicazione ministeriale prot. n.1446/05 dispone la prosecuzione del Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico - comunicative in lingua inglese destinato ai docenti della scuola primaria;
- è indispensabile disporre di una procedura finalizzata all'attestazione delle competenze acquisite da parte dei corsisti, secondo il quadro di riferimento QCER;
- l'art. 5 della citata Legge n.53/03 e il successivo decreto legislativo n. 227/2005 attribuiscono alle Università e ai Centri di Ateneo o d'interateneo da essi istituiti un compito prioritario nella formazione iniziale e permanente del personale docente, anche d'intesa con l'INDIRE, reti di scuole, associazioni professionali e altre istituzioni;
- il protocollo d'intesa INDIRE - AICLU siglato in data 1° febbraio 2006 e successivi rinnovi, il quale prevede una collaborazione tra INDIRE e Centri Linguistici di Ateneo per lo svolgimento delle attività previste dal Piano nazionale di formazione e specifici accordi per la definizione dei costi;
- in detto protocollo si stabilisce che le concrete modalità di attuazione delle collaborazioni saranno definite a livello locale tra ciascun Ufficio scolastico regionale e i Centri linguistici universitari presenti sul territorio con l'intento di valorizzare la collaborazione con l'Università;
- il protocollo d'intesa, stipulato dall'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica e l'Associazione dei Centri Linguistici Universitari in data 13 Ottobre 2011 per individuare sedi su base regionale che potranno effettuare l'attestazione del livello linguistico raggiunto, ha stabilito i costi della prova a candidato e l'impegno a rendere visibile sui rispettivi siti almeno un prototipo delle prove stesse;
- il Centro linguistico di Ateneo dell'Università di Macerata ha le competenze professionali, scientifiche e tecnologiche necessarie per porre in essere la prestazione oggetto della presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse.

L'individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto.

2.1 – L'Università collaborerà con l'Ufficio ai fini dell'attestazione delle competenze linguistiche, secondo il quadro di riferimento QCER, possedute dai docenti di Scuola primaria per la regione Marche.

2.2. – I contenuti e l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

- creazione del test di verifica sulla base del format definito dall'AICLU;
- somministrazione di test di verifica delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese – livello target B1 del Quadro Europeo di riferimento – a insegnanti di Scuola Primaria della regione Marche.

In base alla presente convenzione e su richiesta dell'Ufficio, si potrà prevedere l'organizzazione ed erogazione di corsi intensivi finalizzati alla preparazione specifica ai test di verifica, con docenti di madrelingua inglese selezionati e messi a disposizione dal Centro Linguistico dell'Università.

La prova ed eventualmente i corsi preparatori si svolgeranno nei locali messi a disposizione dal Centro linguistico di Ateneo dell'Università di Macerata, di norma due volte l'anno, in date e orario da concordare con l'Ufficio e nel rispetto di quanto definito dal protocollo d'intesa stipulato in data 13 Ottobre 2011 tra l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica e l'Associazione dei Centri Linguistici Universitari.

2.3 - L'Ufficio dovrà comunicare l'elenco nominativo dei candidati da iscrivere alla prova, di norma 30 giorni prima della data di esame.

2.4 - I costi previsti per ogni singola prestazione sono definiti in base al protocollo d'intesa stipulato in data 13 Ottobre 2011 tra Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica e l'AICLU – Associazione dei Centri Linguistici Universitari (Euro 70,00 – settanta - per ogni candidato ed Euro 80,00 – ottanta - nel caso di sessione con un numero inferiore a dieci candidati) e saranno adeguati sulla base di successivi accordi.

Il corrispettivo è esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 DPR 633/1972.



ART. 3 – Responsabile della prestazione.

Il responsabile della prestazione di cui alla presente convenzione è il Direttore del Centro linguistico dell'Università, prof.ssa Elena Di Giovanni, che si avvarrà di collaboratori linguistici in possesso dei requisiti richiesti per la specifica attività.

Art. 4 - Durata.

La presente convenzione ha durata annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti e potrà essere rinnovata previa manifestazione espressa di volontà delle parti.

Entrambi i contraenti potranno recedere dalla presente convenzione tramite disdetta comunicata con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui dovrà aver effetto il recesso stesso.

Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento.

I pagamenti sono disposti su presentazione di regolari fatture da emettersi nei confronti dell'Istituzione Scolastica indicata in premessa.

Art. 6 - Assicurazioni e sicurezza.

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, relativo agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 626/94 (ora d.lgs. n. 81/2008) in materia di sicurezza sul lavoro, l'Università garantisce che il personale universitario impegnato in attività didattiche e scientifiche presso le proprie strutture è assicurato per la responsabilità civile e contro gli infortuni. Analogamente l'Ufficio garantisce che i propri docenti corsisti impegnati nelle prove di accertamento delle competenze linguistiche presso le strutture dell'Università sono assicurati per la responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 7 - Riservatezza e privacy.

7.1 - Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che l'Ufficio metterà a disposizione dell'Università, e che questa metterà a disposizione dell'Ufficio predetto, nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.



7.2 - Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente collaborazione.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie.

Le parti convengono di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Per la soluzione di ogni eventuale controversia non definibile in via amichevole sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART. 9 - Norme finali.

La pubblicazione dei dati e dei risultati che emergono dalla prestazione può essere utilizzata dall'Università solo dopo autorizzazione scritta del committente.

ART. 10 – Spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione e conseguenti sono a esclusivo carico dell'Ufficio committente.

Il presente atto sarà registrato a tassa fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, approvato, sottoscritto.

.....ANCONA....., li 16/03/2012

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI MACERATA
Il Direttore del Centro Linguistico d'Ateneo
Prof.ssa Elena Di Giovanni



A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Di Giovanni".

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LE MARCHE
Il Direttore Generale
Dott. Michele Calascibetta



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Calascibetta".